

COMUNE DI VERNIO
Provincia di Prato

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI
LINEA NCC "NOLEGGIO CON
CONDUCENTE"**

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 3 del 30/01/2023

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 - Definizione del servizio**
- Art. 3 - Modalità del servizio**
- Art. 3 Bis - Rimesse per il servizio**

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 4 - Titoli per l'esercizio dei servizi**
- Art. 5 - Cumulo dei titoli**
- Art. 6 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio dei servizi**

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 7 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni**
- Art. 8 - Impedimenti soggettivi**

TITOLO IV - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

- Art. 9 - Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente**
- Art. 10 - Bando di Concorso**
- Art. 11 - Presentazione delle domande**
- Art. 12 - Commissione di Concorso**
- Art. 13 - Titoli valutabili**
- Art. 14 - Validità delle graduatorie**
- Art. 15 - Rilascio delle autorizzazioni**
- Art. 16 - Validità delle autorizzazioni**
- Art. 17 - Inizio del servizio**

TITOLO V - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

- Art. 18 - Trasferibilità per atto tra vivi**
- Art. 19 - Trasferibilità per causa morte del titolare**
- Art. 20 - Sostituzione alla guida dell'autovettura**
- Art. 21 - Collaboratore familiare dei titolari di autorizzazione**

TITOLO VI - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

- Art. 22 - Obblighi dei conducenti**

TITOLO VII - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- Art. 23 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture**
- Art. 24 - Controlli sui veicoli**
- Art. 25 - Avaria dell'autovettura**

TITOLO VIII - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 26 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente**
- Art. 27 - Trasporto di soggetti portatori di handicap**
- Art. 28 - Tariffe**

TITOLO IX - ILLECITI E SANZIONI

- Art. 29 - Sanzioni**
- Art. 30 - Sanzioni amministrative pecuniarie**
- Art. 31 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione**
- Art. 32 - Decadenza dell'autorizzazione**
- Art. 33 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza**

TITOLO X - RECLAMI

- Art. 34 - Reclami**

TITOLO XI - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 35 - Entrata in vigore del regolamento e abrogazione di precedenti disposizioni**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura (N.C.C.), fino ad un massimo di 9 posti compreso il conducente, nel territorio del Comune di Vernio secondo la normativa nazionale (Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.¹) e quella specifica regionale (L.R. del 6 settembre 1993 n. 67 ss.mm.ii.²).

Art. 2 - Definizione del servizio

1. Il servizio di N.C.C. è un autoservizio pubblico non di linea, ed in quanto tale, provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto a servizi pubblici di linea e si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici³.

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire unicamente all'interno delle rimesse, fatto salvo quanto disposto nel successivo art.3.

3. La sede operativa e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio comunale. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia di Prato, previa comunicazione ai comuni predetti.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede operativa⁴ anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio e la fine del servizio avvengono con partenza e arrivo dell'autovettura presso le rimesse di cui al comma 3.

Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto l' obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio elettronico predisposto secondo le disposizioni di legge, salvo quanto previsto per il periodo transitorio fino all'attivazione dello stesso⁵.

L'originale del foglio di servizio deve essere tenuto per un periodo non inferiore a 15 gg a bordo del veicolo esibito a richiesta degli organi di controllo mentre una copia deve essere depositato presso la rimessa dalla quale il conducente è partito per l' inizio del servizio. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia di Prato.

1 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

2 Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio.

3 Come da art 3 integrato con modifiche correnti art 11 c.4 L 21/1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

4 Salvo quanto previsto dall'articolo 10 bis, comma 9, della L. 12/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"

5 Si parla di formato elettronico, le cui specifiche devono essere stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto e che comunque deve contenere:

a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. Nelle more dell'emanazione del citato decreto il foglio elettronico viene sostituito da un modello cartaceo dello stesso, numerato progressivamente nelle pagine da compilare e con i medesimi elementi essenziali previsti per quello elettronico.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia di Prato.

Art. 3 - Modalità del servizio

1. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei Comuni ove sia esercitato il servizio di taxi.

In detti Comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa.

2. I Comuni in cui non è esercitato il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

3. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

E' in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

Art. 3 Bis - Rimesse per il servizio

1. Le rimesse sono il luogo ove il veicolo sosta a disposizione dell'utenza e presso il quale, oltre alla sede operativa, possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio.

L'idoneità delle rimesse è accertata in riferimento alla normativa edilizia ed urbanistica ed alla destinazione d'uso.

Il vettore deve avere e mantenere la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede operativa e di una rimessa nel territorio comunale.

2. Nel caso di autorizzazioni in capo ad unico titolare e in caso di gestione tramite gli organismi collettivi di cui all'art.7⁶ lettere b) e c) della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii., lo stazionamento delle autovetture è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili.

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

←

Art. 4 - Titoli per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

⁶ Cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva, cooperative di servizi, consorzi tra imprese artigiane e tutte le altre tipologie di consorzi previste dalla legge.

COMUNE DI VERNIO

2. Le autorizzazioni sono personali e vengono rilasciate, attraverso bandi di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura, che possono gestirle in forma singola o associata.

3. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è riferita ad un singolo veicolo ed è trasferibile nei limiti e alle condizioni previste dall' art.9 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii⁷

4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio.

Art. 5 - Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura.

2. Salvo quanto previsto all'art. 4 comma 3 del presente regolamento, è ammesso il cumulo, in capo a un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, anche se ad ogni bando di concorso un concorrente può ottenerne una sola.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 6 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992, n.21.

2. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 7 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.⁸, ossia:

- essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge del 8 agosto 1985 n. 443 ss.mm.ii⁹;
- associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della L 15 gennaio 1992 n.21 e ss.mm.ii.¹⁰

7 Trasferibilità delle licenze. 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. 2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.

8 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

9 Legge-quadro sull'Artigianato.

10 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

3. E' consentito ai titolari di licenza conferire la propria autorizzazione ai sopraindicati organismi previsti dalla legge e indicati al comma 2 del presente articolo, e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dagli stessi, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.7 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21ss.mm.ii.¹¹

A tal fine, nell'autorizzazione rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

4. Il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente deve trasmettere all'ufficio comunale competente: elenco dei dipendenti, collaboratori familiari, collaboratori o sostituti impiegati nella guida dei mezzi. I dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno.

5. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 2 del presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere trasferita nuovamente al socio conferente se non sia decorso almeno un anno dal recesso, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.¹²

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 7 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento, è necessario:

a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altri Stati a condizione di reciprocità con lo Stato Italiano ed essere in regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea;

b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della Legge 15.1.1992, n.21;

c) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità in leasing, del veicolo da utilizzare per il servizio di noleggio con conducente o di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità giuridica entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di essere risultato utilmente collocato nella graduatoria definitiva per il rilascio dell'autorizzazione e di mantenerla per tutta la durata dell'attività;

d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 8 del presente regolamento;

e) non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da altri Comuni;

f) non avere trasferito la precedente autorizzazione nei cinque anni precedenti;

g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;

h) disporre, in base a valido titolo giuridico, della sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio del Comune di Vernio.

2. L'accertamento della mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente comma, comporta l'esclusione dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione.

¹¹ Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

¹² Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

Art. 8 - Impedimenti soggettivi

1. Costituisce condizione ostativa all'esercizio del servizio di noleggio con conducente:
 - a) aver riportato una o più condanne definitive che prevedono la reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi;
 - b) essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
 - c) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo richiesto, l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni.
 - d) guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
 - e) guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
 - f) sospensione della patente di guida
2. In tutti i casi di cui al comma precedente, il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
3. Costituiscono inoltre condizioni ostative le cause di decadenza, di sospensione e di divieto previste dal D.Lgs. del 6 settembre 2011 n.159 (codice antimafia)¹³.
4. In caso di imprese societarie o di organismi previsti dalla legge, i requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall'art.85 del D.Lgs. del 6 settembre 2011 n. 159¹⁴.
5. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzativo.

TITOLO IV - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 9 - Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente

1. Le autorizzazioni al servizio di N.C.C. con autovettura sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli e/o per esami, a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7.

Art. 10 - Bando di Concorso

1. Il bando di concorso deve almeno prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni disponibili al rilascio
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;

¹³ Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

¹⁴ "Soggetti sottoposti alla verifica antimafia"

COMUNE DI VERNIO

- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
- d) i criteri di valutazione dei titoli;
- e) la dichiarazione che la sede operativa e almeno una rimessa siano situate nel territorio del Comune di Vernio;
- f) dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing del veicolo ovvero impegno ad acquistare o ad avere in disponibilità in leasing un veicolo idoneo all'espletamento del servizio;
- g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria.

2. Il bando è approvato dal Responsabile del Servizio e pubblicato all'Albo Pretorio on line per almeno 30 giorni.

Art. 11 - Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni sono presentate per via telematica al Servizio competente, entro i termini perentori stabiliti dal bando.

In esse devono essere indicate:

- generalità
- luogo e data di nascita
- cittadinanza e residenza del richiedente
- gli elementi di identificazione della persona giuridica di cui sia, eventualmente, legale rappresentante
- la sede legale
- il tipo e le caratteristiche, compreso il numero dei posti utili, dell'autovettura che intende destinare al servizio.

2. Il richiedente deve altresì dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio, ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445.

3. L'Ente non risponde di disguidi o ritardi, comunque verificatisi, nel caso di ritardato ricevimento.

Art. 12 - Commissione di Concorso

1. L'espletamento del concorso compete alla Commissione Concorso, nominata dal Responsabile del Servizio competente.

2. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.

3. La Commissione, una volta esperite le eventualmente le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione al Responsabile del Servizio.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo, per ciò che concerne la Commissione di Concorso, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 13 - Titoli valutabili

COMUNE DI VERNIO

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
 - a) l'anzianità di servizio in qualità di titolare di autorizzazione per il servizio di N.C.C., in proporzione all'anzianità stessa;
 - b) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti, in proporzione all'anzianità stessa;
 - c) titoli di studio e i corsi professionali attinenti al servizio, in proporzione al numero, all'attinenza col servizio specifico e alle eventuali votazioni conseguite;
 - d) sede dell'impresa nel Comune per cui viene attivata la licenza;
 - e) residenza nel Comune per cui viene attivata la licenza;
 - f) periodo di disponibilità dell'immobile oggetto di sede operativa e rimessa, in proporzione all'estensione del periodo;
 - g) caratteristiche della rimessa;
 - e) numero e grado di conoscenza di lingue straniere;
 - f) disponibilità di autovetture a minor impatto ambientale;
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti, ciascuno dei quali non può eccedere il 25% del punteggio assegnabile. I punteggi attribuiti a ciascun parametro sono stabiliti dalla Giunta all'atto dell'approvazione del bando di concorso.
3. In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria l'essere stato titolare o dipendente di una impresa di N.C.C. con autovettura per almeno sei mesi. In caso di ulteriore parità il più giovane d'età.

Art. 14 - Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie hanno validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 15 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del Servizio, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di trenta giorni, per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7. Nei casi consentiti si può ricorrere alle forme di dichiarazione sostitutiva previste dal D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione.

Art. 16 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il servizio di NCC hanno validità a tempo indeterminato.
2. In qualsiasi momento l'esercizio dell'attività di NCC può essere sottoposta a controllo al fine di verificare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal vigente regolamento.
3. Nei casi previsti dalla legge e dal vigente regolamento l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente può essere sospesa o dichiarata decaduta.

Art. 17 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo, pena la decadenza del titolo abilitativo.
2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo nel caso in cui il titolare dimostri di non poter prendere servizio per cause di forza maggiore, documentata da certificazione attestante l'impossibilità di iniziare il servizio.

TITOLO V - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 18 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare avesse conferito l'autorizzazione.
2. Il trasferimento delle autorizzazioni è concesso su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente.
4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio, anche se conseguita in altro Comune, tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

Art. 19 - Trasferibilità per causa morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente regolamento.
2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al Servizio SUAP dell'Unione dei Comuni Val di Bisenzio, telematicamente, il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.
La comunicazione deve altresì indicare:
 - a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;

b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 20 - Sostituzione alla guida dell'autovettura

1. I titolari di autorizzazione che esercitino personalmente l'attività possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone che abbiano i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente, nei seguenti casi intervenuti successivamente al rilascio del titolo autorizzativo:

a) per malattia

b) per invalidità

c) sospensione della patente

La sostituzione, per l'intero periodo interessato, è condizione per il mantenimento della titolarità dell'autorizzazione nei casi indicati¹⁵

2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi o di N.C.C., effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento dell'età prevista per il perseguimento degli stessi requisiti.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti.

4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.

5. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare al SUAP, telematicamente e in bollo, la richiesta di sostituzione alla guida. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo e le generalità del sostituto, la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti, l'osservanza della disciplina dei contratti sulla base delle norme vigenti, come previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo, e qualora richiesta l'iscrizione al ruolo.

Art. 21 - Collaboratore familiare dei titolari di autorizzazione

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile¹⁶

2. L'istituto fa capo ad una persona fisica, sia nei rapporti esterni, che nell'assunzione della responsabilità che compete sempre e solo al titolare, e mai al collaboratore familiare, che pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda, né la qualità di co-imprenditore.

¹⁵ Come indicato dall'art 10 c. 2- bis L. 21/1992 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

¹⁶ Impresa Familiare

COMUNE DI VERNIO

E' limitato ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza s'intende: il coniuge; i parenti entro il terzo grado, cioè in linea diretta: genitori - figli - nonni - nipoti, pronipoti; in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti; gli affini entro il secondo grado: suoceri, generi, nuore, cognati.

3. In conformità a quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di N.C.C., può essere attivata trasmettendo al SUAP, telematicamente, gli estremi o copia dell'atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità), l'autocertificazione del collaboratore che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare, nonché i requisiti previsti dal presente regolamento e dalla legge per l'esercizio dell'attività.

Il Servizio SUAP segnala alla locale M.C.T.C. per conoscenza, che l'autovettura associata alla licenza o autorizzazione rilasciata per il servizio di noleggio con conducente, è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.

4. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nulla osta rilasciato dal Comune.

TITOLO VI - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 22 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati, ai sensi dell'art. 9 della delibera di Consiglio Regione Toscana 1 marzo 1995 n. 131, a rispettare le seguenti norme comportamentali:

- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
- c) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
- d) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- e) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- f) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi alla stessa (compreso il foglio di servizio elettronico di cui all'art 2 comma 4 del presente regolamento) nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
- avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- g) tenere un comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di autorizzazione;
- h) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo all'Ufficio del Comando di Polizia Territoriale competente;
- i) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;

COMUNE DI VERNIO

2. Oltre agli obblighi di cui al comma precedente l'esercente il servizio di N.C.C. con autovettura ha l'obbligo del rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in particolare:
- a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salve cause di forza maggiore documentate e verificate dal Servizio SUAP;
 - b) comunicare entro quindici giorni al Servizio SUAP l'eventuale variazione dell'indirizzo delle rimesse e della sede operativa, facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;
 - c) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al Servizio SUAP ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo;
 - d) comunicare telematicamente al SUAP, il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune.

E' fatto comunque salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia, in particolare dalla Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii. e quella specifica regionale L.R. del 6 settembre 1993 n. 67 ss.mm. ii.

TITOLO VII - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 23 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:
- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente, in particolare la Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii. e quella specifica regionale L.R. del 6 settembre 1993 n. 67 ss.mm. ii.
 - c) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune di Vernio.

Art. 24 - Controlli sui veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, gli autoveicoli adibiti al servizio N.C.C. sono sottoposti alle verifiche previste dal vigente codice della strada.
2. I titolari di autorizzazione devono comunicare al Servizio SUAP, telematicamente, l'esito di dette verifiche, entro 30 giorni dall'avvenuta verifica.
3. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo, che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dal Servizio SUAP a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo, tenuto conto delle tipologie di prescrizioni per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Responsabile del Servizio provvede alla sospensione dell'autorizzazione.

Art. 25 - Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio ed in particolare per condurre a destinazione l'utente senza maggiorazione di spesa, salvo impossibilità oggettiva del caso.

TITOLO VIII - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 26 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di N.C.C. avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.
2. E' vietata la sosta in posteggi di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto previsto¹⁷ dall'art.11 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, e' in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

Art. 27 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. I servizi di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli e la discesa dagli stessi.
2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. del 24 luglio 1997 n. 503¹⁸

Art. 28 - Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.1993¹⁹ i titolari di autorizzazione per il servizio N.C.C, determinano annualmente la tariffa.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso il Servizio SUAP.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di N.C.C. è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo ed il massimo di quelli depositati.
4. I conducenti debbono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

¹⁷ Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

¹⁸ Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

¹⁹ Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.

TITOLO IX - ILLECITI E SANZIONI

Art. 29 - Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della normativa statale e regionale vigente.
2. Rimane quindi fermo quanto disposto ³⁷dall'art. 11 bis della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.²⁰ e dall'art.12 della L.R. del 6 settembre 1993 n. 67 ss.mm.ii.²¹

Art. 30 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli artt. 85 e 86 del D.Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285²², sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal codice della strada nel caso di inottemperanza agli obblighi fissati nel provvedimento di autorizzazione al servizio di N.C.C., ovvero alle norme di cui alla legge regionale.

Art. 31 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

- 1.L'autorizzazione è temporaneamente sospesa per un periodo non superiore a sei mesi nel caso in cui il conducente:
 - a) violi i criteri per la determinazione delle tariffe;
 - b) incorra per la terza volta nell'arco dell'anno nella violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento;
 - c) incorra nelle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada.
2. La revoca è disposta in caso di:
 - a) ripetizione dei comportamenti di cui al punto precedente dopo essere già incorsi in un provvedimento di sospensione;
 - b) accertamento della mancanza di uno dei requisiti di cui all'art.7 del presente regolamento;
 - c) ripetuta mancata prestazione di servizio, tale da non soddisfare le esigenze della clientela locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale interessato.
3. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Servizio SUAP notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
4. Il Servizio SUAP, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
5. La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi.
6. Nel periodo di sospensione, l'autorizzazione deve essere riconsegnata all'ufficio competente, che può disporre il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione. In deroga a quanto sopra può essere autorizzato lo spostamento del mezzo per esigenze di manutenzione.

²⁰ Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

²¹ Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio

²² Nuovo Codice della Strada

COMUNE DI VERNIO

7. Il Servizio SUAP segnala al competente Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.

8. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 32 - Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione sarà soggetta a decadenza qualora:

- a) il titolare dell'autorizzazione perda il requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli, nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività previsti dal presente regolamento e dalla vigente normativa;
- b) incorra nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
- c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco dell'anno.
- d) non proceda con l'inizio del servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo o dall'acquisizione dello stesso per atto tra vivi o "mortis causa";
- e) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 7 del presente regolamento;
- f) il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 8 del presente regolamento;
- g) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- h) morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art.17 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal precitato art. 17;
- i) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
- j) esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
- k) sopravvenuta irreperibilità del titolare

2. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 33 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune di Vernio al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO X - RECLAMI

Art. 34 - Reclami

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato.

COMUNE DI VERNIO

2. Il reclamo va consegnato al Servizio SUAP dell'Unione Comuni tramite pec (suapbisenzio@postacert.toscana.it)
3. Il Funzionario Responsabile entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato provvede, se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.

TITOLO XI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 35 - Entrata in vigore del regolamento e abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.